



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 835

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri di finanziamento della Misura "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" per la viticoltura della Provincia autonoma di Trento, per la campagna vitivinicola 2018/2019, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411 del 03 marzo 2017, in attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Il giorno **18 Maggio 2018** ad ore **14:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 istituisce un'organizzazione comune dei mercati (O.C.M.) dei prodotti agricoli, tra cui è compreso il settore vitivinicolo, tale Regolamento contiene altresì le norme relative ai Programmi Nazionali di Sostegno (P.N.S.);

tra le misure, per il settore vitivinicolo, che beneficiano del sostegno comunitario - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - il P.N.S. relativo alla programmazione 2014/2018, prevede per la Misura Ristrutturazione e Riconversione di vigneti la possibilità che venga concesso un sostegno al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole e della composizione ampelografia dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi;

il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (M.I.P.A.A.F.) con il Decreto n. 1411 di data 03 marzo 2017, per il settore vitivinicolo, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del sopracitato Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda l'applicazione della Misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti dalla campagna viticola 2017/2018, abrogando i precedenti Decreti Ministeriali n. 15938 di data 20 dicembre 2013 e n. 5701 del 21 ottobre 2015 pur continuando ad applicarsi alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 1411/2017;

preso atto che, alla data odierna, non è ancora stato emanato il Decreto del M.I.P.A.A.F. con cui viene ripartita la dotazione finanziaria O.C.M. (Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli) vino relativa alla campagna 2018/2019;

ritenuto quindi di rimandare a successiva determinazione del Dirigente la presa d'atto della ripartizione dei fondi alle regioni da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

considerato necessario dare attuazione, anche nella Provincia Autonoma di Trento, alle norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore del vino, con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo, ed in particolare per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna viticola 2018/2019, definendo i criteri di ammissibilità e le priorità delle domande di sostegno;

dato atto che con circolare n. 17 prot. n. ORPUM 34196 di data 19 aprile 2018 l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) ha disposto le necessarie istruzioni operative in merito alla presentazione delle domande di sostegno e per la gestione della misura in oggetto;

considerato che l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dal D.M. n. 1411 di data 03 marzo 2017, dovrà avvenire sulla base di prezzari provinciali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, si ritiene di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B), costi degli impianti di alcune tipologie di vigneti tipici della Provincia Autonoma di Trento;

dato atto che, al fine dell'applicazione della misura in oggetto, è prevista anche la compilazione e la trasmissione al Ministero ed A.G.E.A. Coordinamento delle schede I e II allegate al D.M. n. 1411 di data 03 marzo 2017, si ritiene di approvare l'Allegato I e l'Allegato II, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso:

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l'art. 46;

visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, particolarmente in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

visti i Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recanti integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018 inviato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE il 01 marzo 2013 ed aggiornato in data 1 marzo 2017, per adeguarlo alla normativa emanata con i regolamenti delegato e di esecuzione n. 2016/1149 e n. 2016/1150;

visto il Decreto Ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 di data 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

visto il Decreto Ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 di data 21 gennaio 2011 recante *“Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”*;

vista la propria deliberazione n. 1672 di data 03 agosto 2012 recante “*Approvazione del Piano operativo per lo sviluppo e la promozione del settore vitivinicolo trentino*”;

visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di data 03 marzo 2017 n. 1411, con cui sono stati abrogati i D.M. n. 15938 del 20 dicembre 2013 e n. 5701 del 21 ottobre 2015, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda la misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti;

visto in particolare che nel Decreto Ministeriale del M.I.P.A.A.F. n. 1411 di data 03 marzo 2017 l’art. 2, comma 2 stabilisce che le Regioni, adottino proprie determinazioni per:

la definizione dell’area o delle aree dell’intervento;

la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all’art. 3 comma 2 del decreto medesimo;

l’indicazione della varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;

la superficie minima oggetto dell’intervento;

le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all’art. 5 del decreto medesimo;

il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di sostegno, e comunque, non può essere superiore alla validità dell’autorizzazione al reimpianto;

la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all’art. 44 del Regolamento di esecuzione;

il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all’art. 8, comma 3, lett. a) del decreto 1411/2017;

le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’art. 53 del Regolamento delegato;

viste le Istruzioni Operative n. 17 – prot. n. ORPUM 34196 di data 19 aprile 2018 avente ad oggetto: O.C.M. unica Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2018/2019;

a voti unanimi, legalmente espressi,

#### DELIBERA

- 1) di approvare e adottare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Allegato A) “*Piano provinciale per la ristrutturazione e riconversione viticola*” per la

campagna viticola 2018/2019 che, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare, altresì, l'Allegato B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai costi degli impianti di alcune tipologie di vigneti;
- 3) di approvare le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, previste all'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, contenute nell'allegato I e II della presente deliberazione;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione, nonché la documentazione prevista nel D.M n. 1411 di data 03 marzo 2017 e allegata al presente atto, come Allegato I e Allegato II, quali parti integranti e sostanziali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - settore vitivinicolo, ed ad A.G.E.A.;
- 5) di rinviare alle Istruzioni operative di A.G.E.A. le disposizioni per quanto concerne le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande di sostegno nonché le procedure di controllo ed il pagamento delle stesse;
- 6) di dare atto che, alla data odierna, non è ancora stato emanato il Decreto del M.I.P.A.A.F. con cui viene ripartita la dotazione finanziaria O.C.M. (Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli) vino relativa alla campagna 2018/2019; pertanto si rimanda a successiva determinazione del Dirigente la presa d'atto della ripartizione dei fondi stessi alle regioni da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- 7) di dare atto che i fondi per l'attuazione della presente misura per la campagna 2018/2019 sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio provinciale, in quanto gestiti direttamente dall'Organismo Pagatore AGEA;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 15:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato I

004 Allegato II

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## **Allegato A)**

### **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DELLA VITICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

#### **1) Finalità**

1. Il piano provinciale relativo alla riconversione e ristrutturazione della viticoltura della Provincia Autonoma di Trento viene redatto tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017.
2. Gli obiettivi del piano di ristrutturazione e riconversione della viticoltura sono:
  - l'aumento della competitività dei produttori di uva da vino, attraverso l'adeguamento varietale ai nuovi orientamenti dei consumi;
  - l'adozione di sistemi di allevamento che in relazione con l'ambiente possano migliorare la qualità delle uve;
  - la scelta della varietà in funzione delle caratteristiche ambientali della zona di produzione;
  - la riduzione dei costi di produzione.
3. Il piano provinciale è valido per la campagna vitivinicola 2018/2019.

Le disposizioni previste dalla presente deliberazione provinciale devono intendersi integrative a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

Le circolari/istruzioni operative di A.G.E.A. sono pubblicate al seguente indirizzo:  
<http://www.agea.gov.it>

#### **2) Beneficiari**

1. Possono beneficiare dell'aiuto, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e/o detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento 1308/2013. Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, hanno presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anche contestualmente alla domanda di aiuto e non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto.
2. Rientrano tra i beneficiari:
  - imprenditori agricoli singoli e associati;
  - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  - cooperative agricole che conducono i propri vigneti.

3. I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi. L'aiuto è erogato da AGEA, direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e provinciali vigenti in materia di potenziale viticolo.

### **3) Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Possono essere presentate le seguenti tipologie di domanda:
  - domanda di sostegno,
  - domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo,
  - domanda di pagamento a saldo,
  - domanda di variante (secondo quanto stabilito al successivo capitolo 11);
2. Le domande, per beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono presentate all'Organismo Pagatore competente, secondo le tempistiche, le modalità e gli elementi stabiliti dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) - Coordinamento e dall'Organismo Pagatore competente. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di sostegno deve contenere i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:
  - a) una descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
  - b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.
3. Le modalità applicative della misura, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da A.G.E.A. Coordinamento e dall'Organismo Pagatore competente.
4. il conduttore deve indicare, allegando apposita indicazione alla domanda, se intende realizzare direttamente dei lavori in economia, questo ai fini del calcolo dell'ammissibilità.
5. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale viene presentata la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario/comproprietario.
6. I controlli di ammissibilità delle domande presentate e la comunicazione al richiedente, se oggetto di delega da parte di Agea, saranno completati entro il 31 gennaio 2019.
7. I controlli di finanziabilità delle domande presentate e la comunicazione al richiedente, se oggetto di delega da parte di Agea, saranno completati entro il 15 febbraio 2019.
8. La mancata presentazione della documentazione stabilita dalle circolari A.G.E.A. e dalla presente deliberazione, nei tempi previsti, comporta l'irricevibilità della domanda stessa.



#### **4) Azioni ammissibili**

1. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le operazioni di riconversione e ristrutturazione che riguardano i seguenti interventi:
  - a) la riconversione varietale che consiste:
    - a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
  - b) la ristrutturazione che consiste:
    - b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
    - b2) nel reimpianto di vigneto: è l'impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d'impianto. In questo caso l'aumento di ceppi per ettaro deve essere almeno del 20%.
2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
  - utilizzando un'autorizzazione in suo possesso in corso di validità purchè sia proveniente da un'estirpazione di una superficie aziendale;
  - estirpando un vigneto e acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto.
3. Ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino, secondo la stessa forma di allevamento della vite o sesto d'impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
4. Non sono ammessi ad aiuti interventi che non prevedano la rimozione delle strutture di sostegno preesistenti. Nel caso di cambio del sistema di allevamento è ammesso il solo passaggio da una forma orizzontale a verticale e viceversa, (rimane quindi escluso a titolo di esempio il passaggio da pergola doppia a semplice )
5. I vigneti con età pari o superiore a 30 anni per i quali nei tre anni (consecutivi) precedenti la domanda siano state presentate dichiarazioni di vendemmia con resa di uva da vino pari a zero non sono finanziabili.

#### **5) Area dell'intervento**

1. L'area di intervento comprende tutto il territorio della Provincia di Trento. Sono ammessi a finanziamento solo i vigneti, ubicati in Provincia di Trento, ricadenti in zone delimitate dai disciplinari Dop e Igp.

## **6) Modalità tecniche**

1. Le varietà di uve da vino ammissibili all'aiuto sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Provincia Autonoma di Trento in conformità all'Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002 .
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
3. Il numero minimo di ceppi per ettaro è pari a 3.800 per la spalliera (archetto, cordone speronato, guyot) e pari a 2.500 per la pergola in tutte le sue varianti.
4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale e ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

## **7) Superficie minima, massima e deroga**

1. La superficie minima oggetto dell'aiuto per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è determinata considerando i seguenti aspetti caratterizzanti della vitivinicoltura provinciale quale viticoltura di montagna:
  - una produzione caratterizzata da accentuato frazionamento fondiario;
  - i limiti orografici propri del bacino viticolo provinciale;
  - le dimensioni ridotte delle aziende con presenza di piccoli coltivatori;
  - la ridotta dimensione delle particelle fondiarie.
2. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento per tutto il bacino provinciale è di 0,2 ettari.
3. La superficie minima può essere costituita dalla somma di più unità vitate o parti di esse, anche insistenti su particelle diverse.
4. La superficie massima oggetto di aiuto non potrà essere superiore a 8 ettari.
5. Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, comma 1) del Regolamento di esecuzione laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

## **8) Definizione del sostegno**

1. Il sostegno ai costi di ristrutturazione e di riconversione può essere erogato nelle forme seguenti :
  - a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
  - b) aiuto ai costi di ristrutturazione e riconversione.

2. La compensazione per le perdite di reddito di cui alla lettera a) del punto 1 non può superare l'importo massimo di 2.000 euro ad ettaro, calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell'8 marzo 2010 n. 2862. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto rilasciate nelle campagne precedenti e ancora in corso di validità.
3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) del punto 1 è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dell'Allegato B, fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 13.000 euro ad ettaro. Sono ammessi eventuali lavori effettuati in economia pertinenti alle opere di ristrutturazione e riconversione, purché previsti nel piano nazionale di sostegno così come indicato dall'articolo 45 del Reg.1149/2016 e comunque nel limite massimo del 30% di quanto stabilito dall'allegato B. In ogni caso l'aiuto elargito per i lavori in economia non può essere superiore all'aiuto erogato per le altre voci di spesa.
4. L'impianto del vigneto dovrà essere completato, secondo la tipologia indicata nella domanda, entro la scadenza prevista dall'Organismo Pagatore.
5. Il contributo viene disposto sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto complessivo del prezzario riportato nell'allegato B secondo i livelli di aiuto di seguito specificati:
  - per i vigneti ristrutturati/riconvertiti a seguito del possesso di un'autorizzazione, il sostegno è corrisposto fino al raggiungimento di un importo massimo di 11.000,00 Euro ad ettaro;
  - per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il sostegno corrisposto viene aumentato fino ad un massimo di 2.000,00 Euro ad ettaro in relazione ai costi dell'estirpazione del vigneto;
  - l'indennizzo per i mancati redditi è corrisposto nella misura pari a 2.000,00 Euro ad ettaro per una sola annualità.
6. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, considerati anche i maggiori costi, gli importi del sostegno di cui al punto precedente sono elevati per le superfici coltivate a vigneto che in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo, integrato sul Sistema informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.), hanno pendenza media del terreno superiore al 30%.

Viene disposto il pagamento di importi massimi secondo i livelli di aiuto di seguito specificati:

- per i vigneti ristrutturati/riconvertiti a seguito del possesso di un'autorizzazione, il sostegno è corrisposto fino al raggiungimento di un importo massimo di 15.000,00 Euro ad ettaro;
- per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il sostegno corrisposto viene aumentato fino ad un massimo di 2.000,00 Euro ad ettaro in relazione ai costi dell'estirpazione del vigneto;

- l'indennizzo per i mancati redditi è corrisposto nella misura pari a 2.000,00 Euro ad ettaro per una sola annualità.
7. I soggetti che beneficiano dell'aiuto di cui al punto precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.
  8. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, ad esclusione delle operazioni di estirpazione che possono essere svolte a decorrere dalla data stabilita da AGEA per consentire l'effettuazione dei controlli precedenti l'estirpazione stessa. Qualora la domanda d'aiuto non risulti finanziabile, le eventuali spese del richiedente sono a suo totale carico.
  9. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale, in particolare per chi opta per il pagamento di aiuto anticipato, comporta la revoca dell'agevolazione.

## 9) Priorità

1. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio riferito alle caratteristiche del vigneto:

**Criterio:** produzioni specifiche/tipiche e o certificate di cui all'allegato C1 del PSN vino:

ubicazione del vigneto in zone doc;	punteggio 10
-------------------------------------	--------------

**Criterio:** particolari situazioni aziendali di cui all'allegato C1 del PSN vino:

progetti di ristrutturazione/riconversione riguardanti terreni situati tutti in zone doc: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aventi un'altitudine media di almeno 500 metri, con esclusione degli altipiani;</li> <li>- terrazzate;</li> </ul>	punteggio 30
--	--------------

**Criterio:** produzioni specifiche/tipiche e o certificate di cui all'allegato C1 del PSN vino:

per le seguenti varietà autoctone e/o distintive, collocate in zone definite:	punteggio 20 (precisazione: punteggio 20 anche nel caso di più varietà impiantate)
- <u>Lagrein</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di	

<p>produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un’altitudine non superiore ai 400 metri s.l.m.;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Marzemino</u> nella zona di produzione prevista del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore”:</li> <li>- terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 metri s.l.m.,</li> <li>- sottozone Isera e Ziresi;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Rebo</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore”:</li> <li>- terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 metri s.l.m.;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Teroldego</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano”;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Schiave</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lago di Caldaro;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Meunier</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Trento posti ad un altitudine superiore ai 250 metri s.l.m.;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Muller Thurgau</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore”:</li> <li>- terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un altitudine non inferiore a 350 metri s.l.m.;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Nosiola</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore”:</li> <li>- zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 metri di quota;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Pinot grigio</u> nella zona di produzione prevista dall’articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore”:</li> <li>- terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un’altitudine non superiore ai 450 metri s.l.m.;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Traminer</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": <ul style="list-style-type: none"> <li>- zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 metri s.l.m.;</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Moscato giallo</u> nella zona di produzione prevista del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": <ul style="list-style-type: none"> <li>- zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 metri di quota,</li> <li>- sottozona Castel Beseno;</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Moscato rosa</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 metri s.l.m..</li> </ul> </li> </ul>

2. I requisiti di priorità devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e i punteggi di cui sopra vengono assegnati solo qualora tutto l'impianto da realizzare possieda le caratteristiche richieste per l'attribuzione del punteggio stesso. Il punteggio assegnato alla domanda è dato dalla somma dei punteggi attribuiti.
  
3. Sono ammesse all'aiuto le domande inserite nella graduatoria predisposta nel rispetto delle priorità previste, fino al raggiungimento delle risorse assegnate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Provincia Autonoma di Trento.
  
4. A parità di punteggio è data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante (età media nel caso di più legali rappresentanti ).

## 10) Pagamento dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore competente direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e provinciali in materia di potenziale viticolo.
2. Il sostegno può essere pagato:
  - a collaudo in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1150/2016, secondo la tempistica definita con circolari/istruzioni operative di Agea e, comunque entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento finale valida e completa;
  - a fideiussione con pagamento anticipato del sostegno, secondo la tempistica definita con circolari/istruzioni operative di Agea, per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso presentando una domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo e a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo fatto salvo l'approvazione del decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fideiussione pari al 110% del valore dell'anticipo.
3. Nel caso in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno verranno applicati recuperi e penalità secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 1411/2017 e dalle circolari/istruzioni operative di Agea.
4. La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata dal soggetto beneficiario dell'aiuto entro i termini previsti dalle circolari dell'Organismo medesimo, con allegata la seguente documentazione:
  - La planimetria del vigneto comprensiva dei riferimenti catastali o estratto mappa con evidenziata la parte di superficie occupata dal vigneto;
  - il prospetto consuntivo delle opere realizzate, dettagliando in maniera puntuale i lavori eseguiti;
  - le fatture di acquisto delle barbatelle che devono essere munite del relativo certificato fitosanitario o dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal vivaista che attesti che il materiale vivaistico è stato prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
  - le fatture inerenti a ogni altro materiale eventualmente acquistato per la realizzazione del vigneto.  
Le fatture devono essere presentate in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando

comunque la facoltà del beneficiario di presentare l'originale dei predetti documenti; in ogni caso il beneficiario, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione; le fatture devono essere conservate per 5 anni a cura del beneficiario.

Le fatture devono essere debitamente pagate attraverso l'emissione di un titolo di pagamento;

- la rendicontazione finale delle spese sostenute.

5. Le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite:

- bonifico e/o
- RI.BA. e/o
- carta di credito,

collegati al conto corrente indicato nella domanda di sostegno (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e con assegni.

6. L'aiuto previsto non potrà comunque superare il 50% della somma totale dei lavori dichiarati e delle spese di acquisto dei materiali debitamente documentate. Non è ammesso a contributo materiale usato o di recupero, che comunque può essere utilizzato purché sia funzionale all'impianto.

7. L'irrigazione, intesa esclusivamente in termini fisiologici di soccorso, e non come tecnica di forzatura, è comunque esclusa dal calcolo di finanziamento concedibile.

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni operative di Agea.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata, secondo quanto definito dalle circolari Agea.

## **11) Varianti tecniche in corso d'opera**

Ai sensi dell'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, sono ammesse modifiche alle attività inizialmente approvate, a condizione che non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda.



Le varianti tecniche non possono portare ad un aumento del costo totale del progetto approvato. Eventuali costi maggiori sono a totale carico del beneficiario.

E' ammessa la presentazione di un'unica richiesta di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore. Le varianti non devono pregiudicare l'ammissibilità del finanziamento né gli obiettivi generali del progetto iniziale.

La richiesta di variante è ammessa unicamente per modifiche relative al sesto di impianto e al crono programma delle attività da portare a termine, deve essere presentata prima dell'ultimazione dei lavori e deve essere opportunamente motivata.

Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento non si ammetterà il progetto al pagamento dell'aiuto.

Qualora il beneficiario abbia già percepito l'aiuto in anticipo si provvederà alla escussione della fidejussione.

Le modifiche del cronoprogramma di cui al punto 3.2 devono essere comunicate a cura del beneficiario ed autorizzate prima della loro esecuzione.

## 12) Vincoli

1. Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"  
Nel caso di sopraggiunte crisi di mercato o altre cause non preventivabili, previa segnalazione alla Provincia Autonoma di Trento, è possibile l'estirpazione e il conseguente reimpianto a spese del richiedente di qualsiasi superficie finanziata ai sensi dei Regolamenti comunitari, sulla stessa particella e per la medesima superficie di una varietà idonea per la Provincia Autonoma di Trento, e conseguente trasferimento del vincolo per gli anni mancanti al nuovo vigneto.
2. devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
  - a) i vincoli di cui alle precedenti punti 1. e 2. si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio della conduzione della superficie vitata.
3. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1., fatte salve le deroghe sopraccitate ed eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate al beneficiario, con la maggiorazione degli interessi al saggio dell'interesse legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di

revoca. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'unione europea.

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento non possono beneficiare ad aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti prima del decimo anno di età.

### **13) Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto ministeriale, alle disposizioni definite da AGEA, nonché alla regolamentazione dell'Unione Europea.

## Allegato b)

### Costi d'impianto di alcune tipologie di vigneti tipici per la Provincia Autonoma di Trento (Prezziario).

Il costo orario di manodopera specializzata è calcolato in 11,60 €/ora, il costo orario delle macchine è calcolato in 30,00 €/ora.

#### ESTIRPAZIONE VIGNETO (all'ettaro)

	MANODOPERA	MACCHINE
Taglio dei tralci e dei fusti estirpazione ceppi, smontaggio e raccolta fili di ferro smontaggio e raccolta cantinelle di legno o metallo estirpazione pali con l'ausilio di trattore e mulino (manodopera ore 200, macchine ore 60 )	2.320,00	1.800,00
Smaltimento materiali e pali di cemento e trasporto in discarica (manodopera ore 5, macchine ore 5 )	58,00	150,00
Totale	2.378,00	1.950,00
Smaltimento materiali costo	200,00	
Totale IVA esclusa €	4.528,00	

#### IMPIANTO A SPALLIERA SESTO 2,00 MT PER 0,8 MT (5600 PIANTE/HA)

DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi in ferro zincato ad U da 5/6 cm altezza 270 cm (distanza 5 m)	pezzi	850	7,00	5.950,00
Pali di testata in legno di pino trattato diam. 9/11 per 300 cm di altezza/ o pali in cemento 8x8	pezzi	100	10,00	1.000,00
Ancore zincate da 1 m	pezzi	100	4,00	400,00
Tendifilo per ancora con rocchetto	pezzi	100	1,76	176,00
Filo per ancoraggi	Kg	100	2,55	255,00
Filo di banchina zinco alluminio da 2,2 mm (sviluppo 33,8 m/kg)	Kg	150	1,80	270,00

Filo acciaio da 1,2 mm per tre coppie contenimento sviluppo 100 m/kg	kg	300	5,10	1.530,00
Catenelle (per i contenimenti)	pezzi	200	0,24	48,00
Distanziatore a molla per coppia contenimenti	pezzi	1900	0,50	950,00
Astine in ferro diam. 6 mm per 120 cm di altezza	pezzi	5600	0,30	1.680,00
Ganci metallici per legatura astina	pezzi	5600	0,04	224,00
varie	a corpo			200,00
Barbatelle	pezzi	5600	1,30	7.280,00
Concimazione organica	a corpo			800,00
Totale costo materiali IVA esclusa €				20.763,00

#### **COSTI MANODOPERA E MACCHINE ALL'ETTARO PER SPALLIERE**

	MACCHINE	MANODOPERA
Aratura e recupero radici	12	48
Lavoro con fresa o vangatrice	4	4
Squadro e posa picchetti		30
Distribuzione e impianto pali	25	75
Impianto ancore e tiranti		40
Montaggio fili e molle (struttura con pali metallici forati)	30	90
Impianto barbatelle		130
Impianto astine metalliche e fermo astine		40
Rincalzatura barbatelle, semina, ecc.	8	8
Totale ore	79	465
Costi manodopera e macchine	2.370,00	5.394,00
Totale IVA esclusa €	7.764,00	

**PERGOLA SEMPLICE 2,70 X 0,83 (4016 PIANTE/HA)**

DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi cemento pres. 7 x 7,5 x 350 cm (ogni 5 m)	pezzi	633	7,50	4.747,50
Pali testata cemento prec. 9 x 9 x 350 cm (12 fili)	pezzi	74	12,00	888,00
Pali di controspinta cem. prec. 8x8x400 cm	pezzi	74	12,00	888,00
Piastre cemento 40 x 40 cm per palo controspinta	pezzi	74	3,90	288,60
Collari zincati per raccordo testata - punta	pezzi	74	3,00	222,00
Tubo zincato per testata diam. 48 con giunti (sviluppo m/kg 3.3)	metri lineari	200	4,16	832,00
Bracciali in tubo zincato diam 42 mm da 1,5 m	pezzi	74	5,30	392,20
Cantinelle in legno di larice 4x6 cm pezzi da 3,5 m + cantinelle corta da 2 m	metri lineari	4000	1,30	5.200,00
Filo trizincato diam 2,7 mm (sviluppo 22 m/kg) per 7 fili	kg	1200	1,40	1.680,00
Astine in ferro diam 6 mm per 12 cm di altezza	pezzi	4016	0,30	1.204,80
Ganci metallici per legatura astina	pezzi	4016	0,04	160,64
Varie	a corpo			200,00
Barbatelle	pezzi	4016	1,30	5.220,80
Concimazione organica	a corpo			800,00
Totale costo materiali IVA esclusa €				22.724,54

**PERGOLA DOPPIA 4,5 X 0,60 (3.333 PIANTE/HA)**

DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi cemento pres. 8X8 x 350 cm (ogni 5 m)	pezzi	380	10,50	3.990,00
Pali testata cemento prec. 9 x 9 x 350 cm (12 fili)	pezzi	44	13,50	594,00
Pali di controspinta cem. prec. 8x8x400 cm	pezzi	44	12,00	528,00
Piastre cemento 40 x 40 cm per palo controspinta	pezzi	44	3,90	171,60
Collari zincati per raccordo testata - punta	pezzi	44	3,00	132,00
Tubo zincato per testata diam. 64 con giunti (sviluppo 4,3 m/Kg )	metri lineari	200	5,40	1.080,00
Bracciali in tubo zincato diam. 42 mm da 2,0 m	pezzi	88	6,60	580,80
Cantinelle in legno di larice 5x7 cm pezzi da 2,2 m	metri	840	1,30	1.092,00
Filo trizincato diam. 2,7 mm (sviluppo 22 m/kg) per 14 fili	kg	1400	1,40	1.960,00
Astine in ferro diam 6 mm per 120 cm di altezza	pezzi	3333	0,30	999,90
Ganci metallici per legatura astina	pezzi	3333	0,04	133,32
Varie	a corpo			200,00
Barbatelle	pezzi	3333	1,30	4.332,90
Concimazione organica	a corpo			800,00
Totale costo materiali IVA esclusa €				16.594,52

## COSTI MANODOPERA E MACCHINE ALL'ETTARO PER PERGOLE

	MACCHINE	MANODOPERA
Aratura e recupero radici	12	36
Lavoro con fresa o vangatrice	4	4
Squadro e posa picchetti		30
Impianto e distribuzione pali	40	120
Montaggio cantinelle	20	200
Montaggio fili	12	50
Montaggio canne zincate bracciali		40
Impianto barbatelle		100
Impianto astine		16
Rincazzatura barbatelle, semina, ecc.	8	8
Totale ore	96	604
Costi manodopera e macchine	2.880,00	7.006,40
Totale IVA esclusa €	9.886,40	

## **COSTO TOTALI IMPIANTI IVA ESCLUSA**

FORMA DI ALLEVAMENTO	
spalliera	28.527,00
pergola semplice	32.610,94
pergola doppia	26.480,92
Costi estirpo	4.528,00

Le ore necessarie di macchine e manodopera per l'estirpazione e/o il reimpianto, nelle particelle coltivate a vigneto, che in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo, integrato sul Sistema informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.), hanno pendenza media del terreno superiore al 30% sono maggiori del 30% rispetto ai prospetti sopraindicati.



## Allegato I

Regione: Provincia Autonoma di Trento

### 1. SPECIFICHE TECNICHE:

#### 1.1 Area di intervento \*:

- intero territorio provinciale [ X]

#### 1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP \*

Sì [X]      No []

- DOP – IGT previste:

- DOP “Casteller”;
- DOP “Teroldego Rotaliano”;
- DOP “Trentino”;
- DOP “Trento”;
- DOP “Lago di Caldaro”,
- DOP “Valdadige”,
- DOP “Valdadige Terradeiforti”
- DOP “delle Venezie”;
- IGP “Vallagarina”;
- IGP “Vigneti delle Dolomiti”;
- IGP “Trevenezie”.

- DOP – IGT escluse: nessuna

#### 1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti \*:

- imprenditori agricoli singoli [ X]  
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [ ]  
- cooperative agricole [ X]  
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ X]  
- consorzi di tutela e valorizzazione vini do e ig [ ]

- a cui è riconosciuta una preferenza:      nessuno

#### 1.4 Varietà:

- previste \*: le varietà idonee alla coltivazione, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Manzoni bianco, Marzemino, Merlot, Meunier, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Rebo, Riesling, Sauvignon, Schiava gentile, Schiava grossa, Teroldego, Traminer aromatico, Casetta, Franconia, Goldtraminer, Gosen, Gropello di Revò, Kerner, Lambrusco a foglia frastagliata, Negrara, Pavana, Petit Verdot, Riesling italo, Rossara, Schiava grigia, Sennen, Sylvaner verde, Syrah, Trebbiano toscano, Veltliner, Carmenère, Lagarino, Verdealbara, Paolina, Maor, Saint Laurent, Iasma Eco 1, Iasma Eco 2.

- escluse: le varietà in osservazione e non idonee alla coltivazione in Provincia.
- a cui è riconosciuta una preferenza: nessuna, la preferenza è data con una valutazione del binomio varietà - particella di ubicazione.

#### 1.5 Forme di allevamento:

- previste \*: Spalliera ((archetto, cordone speronato, guyot) e pergola in tutte le sue varianti
- escluse: rimanenti
- a cui è riconosciuta una preferenza: nessuna

#### 1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro \*:

- forma di allevamento Pergola in tutte le sue varianti ceppi/ha 2.500
- forma di allevamento spalliere (archetto, cordone speronato, guyot in tutte le sue varianti ceppi/ha 3.800

#### 1.7 Superficie minima

deroghe specifiche in quanto provincia di montagna .

- domanda singola: 0,2 così come previsto dal decreto ministeriale, all'articolo 2, lettera e
- motivazione: presenza di aspetti caratterizzanti in tutto il territorio provinciale quali viticoltura di montagna:  
dimensioni ridotte delle aziende;
- particelle fondiarie caratterizzate da accentuato frazionamento fondiario

#### 1.8 Azioni previste \*

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

##### c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto  [ x ]
- reimpianto con diritto  [ x ]
- sovrainnesto  [ ]

##### d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto  [ x ]
- reimpianto con diritto  [ x ]
- sovrainnesto  [ ]

##### e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto  [ x ]
- reimpianto con diritto  [ x ]
- sovrainnesto  [ ]

##### d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)  [ ]
- livellamento del suolo  [ ]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi  [ ]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra  [ ]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)  [ ]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto  [ ]

**1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto \*:** azione non attivata

**1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione:** il collaudo diretto è fissato dall'O.P. in termini utili per la rendicontazione, così come per il pagamento anticipato dell'aiuto.

## **2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**

### **2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] \*:**

- SSUC [4]

% massima [4] \*: 50%

deroghe per zone specifiche [4] (*indicare*):

- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ %  
- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ %  
- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ %

- sulle spese sostenute [ X]

% massima [4] \*: 50 %

deroghe per zone specifiche [4]:

- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ %  
- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ %  
- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ %

*[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza*

### **2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] \*:**

- SSUC [ ]

Importo massimo [5] \*: euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche [7] (*indicare*):

- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ euro/ettaro  
- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ euro/ettaro  
- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ euro/ettaro

- sulle spese sostenute [ X]

Importo massimo [6] \*: 13.000,00 euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche [7] (*indicare*):

*(possono essere compilate più righe)*

- pendenza del terreno superiore a 30%;                      17.000,00 euro/ettaro

*[5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza*

*[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro*

*[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza*

### 2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito \*:

metodo di determinazione definito dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Importo della perdita di reddito \*2.630,00 euro/ettaro

*Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:*

per DOP	_____	euro/ettaro
per IGP	_____	euro/ettaro
per vino non DOP-IGP	_____	euro/ettaro
per forma di allevamento	_____	euro/ettaro
per altra variabile	_____	euro/ettaro

*(possono essere compilate più righe)*

Compensazione per le perdite di reddito [8] \*: 2.000,00 euro/ettaro

*Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:*

per DOP	_____	_____	euro/ettaro
per IGP	_____	_____	euro/ettaro
per vino non DOP-IGP	_____	_____	euro/ettaro
per forma di allevamento	_____	_____	euro/ettaro
per altra variabile	_____	_____	euro/ettaro

*(possono essere compilate più righe)*

[8] *comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro*

### 2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro\*:

*(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)*

in euro/ettaro: estirpo 2.000,00, reimpianto 11.000,00 mancati redditi 2.000,00;

vigneti con caratteristiche di pendenza superiore al 30%:

estirpo 2.000,00, reimpianto 15.000,00 mancati redditi 2.000,00

### 2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto \*:

- anticipato

- a collaudo

## Allegato II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola - misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

**1. Operazioni collegate alla riconversione varietale (a) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione, dell'impianto viticolo <sup>1</sup> (b) <sup>2</sup>:**

• **Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**

- estirpazione dell'impianto viticolo [X]
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]

• **operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**

- analisi del suolo [ ]
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ ]
- lavorazione profonda (rippatura, scasso) [ ]
- aratura [X]
- erpicatura [X]
- fresatura [X]
- trattamenti antiparassitari e diserbo [ ]
- concimazione organica e minerale [X]

• **operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**

- squadra dell'impianto [X]
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
- innesto / reinnesto [ ]
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

---

<sup>1</sup> E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

<sup>2</sup> E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

**2. azioni ammissibili sotto la misura “miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo” con riferimento al nuovo impianto viticolo o all’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):**

**azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:**

- modifica del profilo del terreno [ ]
- livellamento del suolo [ ]
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine [ ]

**• azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [ ]

**• azioni collegate alle tecniche di impianto nel impianto viticolo ristrutturato:**

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ]

**• azioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**

- allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto [ ]

**3. Operazioni non ammissibili**

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - Costruzione di schermi
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
  - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - Macchine per spaventare gli uccelli
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.